

# Vale la continuità aziendale

**P**er la trasformazione da società di persone a società di capitali applicabile il criterio di continuità aziendale. In presenza di una trasformazione omogenea progressiva, infatti, la contabilità dell'attività continua sugli stessi libri della società che si trasforma, salvo che il cambiamento di veste sociale non imponga la tenuta di nuovi libri (o ne elimini l'obbligo) in base a precise disposizioni civilistiche o fiscali. In particolare, secondo l'art. 2500-ter c.c. e salva diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. Si deroga, dunque, al generale principio contemplato nell'art. 2252 c.c., secondo cui per le modifiche statutarie di una società di persone è necessario il consenso di tutti i soci (unanimità), se non è convenuto diversamente. Con l'operazione di trasformazione da una società di persone in una di capitali, quindi, si passa dal criterio della unanimità a quello della maggioranza.

Nulla vieta, però, che i soci della società trasformanda possano inserire, nello statuto societario, una disposizione in virtù della quale la trasformazione sia adottata con il consenso unanime di tutti i soci. Tale eventualità è supportata dalla prassi notarile secondo cui la diversa disposizione del contratto sociale, sufficiente a ripristinare la regola dell'unanimità, può anche essere formulata con l'introduzione di clausole generiche del tipo "le modificazioni del contratto sociale debbono essere adottate all'unanimità", ovvero "per le modificazioni del contratto sociale si applica l'art. 2252 c.c." (Notai Triveneto, massima K.A.20). Tuttavia, alla delibera di trasformazione decisa a maggioranza fa da contrappeso il diritto di recesso del socio, laddove lo stesso non abbia partecipato alla decisione (perché astenuto, dissenziente o non informato).

Riguardo la trasformazione "a maggioranza" da società di persone in società di capitali, la massima K.A.44 del 2020 ha precisato che: a) è opportuno che tutti i soci siano preventivamente informati dell'operazione; b) il socio non consenziente ha diritto di recesso e, pertanto, lo stesso potrà intervenire all'atto di trasformazione, esprimere il proprio dissenso

o astensione e dichiarare, seduta stante, la sua volontà di recedere dalla società, dichiarazione da riprodurre nell'atto di trasformazione, oppure potrà intervenire all'atto di trasformazione e limitarsi ad esprimere il proprio dissenso o astensione, riservandosi di esercitare il diritto di recesso in un secondo momento con apposito atto da comunicare alla società (prima o dopo l'iscrizione dell'atto di trasformazione nel Registro delle Imprese), oppure potrà non intervenire all'atto di trasformazione ed esercitare il diritto di recesso con apposito atto da comunicare alla società (prima o dopo l'iscrizione dell'atto di trasformazione nel Registro delle Imprese); c) il recesso avrà effetto, nei rapporti tra società e socio recedente, dal momento in cui lo stesso viene ricevuto dalla società; d) si ritiene che possano essere rimossi ex nunc gli effetti del recesso su richiesta del socio receduto accettata da tutti gli altri soci entro il termine previsto per la liquidazione. Inoltre, non essendo previsto un termine entro cui esercitare il diritto di recesso, per la dottrina, lo stesso può essere esercitato in qualsiasi momento, eccetto ovviamente il caso in cui il socio abbia in qualche modo aderito all'operazione di trasformazione.

Sul fronte delle responsabilità dei soci, l'articolo 2500-quinquies del codice civile dispone che la trasformazione della società di persone in società di capitali non libera i soci dalla illimitata responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dalla trasformazione; affinché ciò accada, è necessario che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso all'operazione.

Il consenso, secondo la norma codicistica, si presume nel caso in cui i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo abbiano espressamente negato nel termine di 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. In mancanza, non è neppure ipotizzabile l'attivazione del meccanismo di manifestazione implicita del consenso tramite la mancata espressa opposizione dei creditori entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, cui consegue la liberazione dei soci illimitatamente responsabili (Cassazione, ordinanza n.17473/2023).

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1721 - T.1633



## Metodo patrimoniale semplice per la perizia

Con la perizia di stima dei valori patrimoniali, gli amministratori sono tenuti ad “aggiornare” il capitale della società risultante dalla trasformazione sulla base dei valori correnti redigendo un apposito bilancio di trasformazione; trattasi di un bilancio composto dalla sola situazione patrimoniale che ha lo scopo di determinare il capitale netto di trasformazione, ovvero il valore patrimoniale della società trasformata. Il metodo valutativo più appropriato alla trasformazione di cui all'articolo 2500-ter del cod. civ. è il metodo patrimoniale semplice, ossia una stima analitica dei singoli elementi delle attività e passività patrimoniali senza l'evidenziazione di un autonomo valore di avviamento. Punto di partenza per l'utilizzo di tale metodo è la disponibilità di una situazione contabile attendibile (risultante dal bilancio di esercizio o da una situazione infra-annuale) che segua una corretta appli-

cazione dei principi contabili.

In base a tale metodologia, il perito dovrà, in primo luogo, procedere ad una analisi e revisione degli elementi patrimoniali attivi e passivi al fine di verificarne la corretta contabilizzazione nonché accertarne eventuali errori. Successivamente, occorre ricalcolare gli elementi patrimoniali attivi e passivi in base ai “valori correnti” (di mercato o di stima). Così ad esempio: a) per le immobilizzazioni tecniche è possibile ricorrere al valore di mercato, qualora per tali beni esistano valutazioni attendibili, ovvero ricorrere al costo di riproduzione o sostituzione, congruamente ridotto al fine di tener conto del deperimento fisico e dell'obsolescenza tecnica o economica; b) per le rimanenze, generalmente, si utilizza il valore corrente di acquisto o produzione; c) per i crediti si ricorre al valore di presumibile realizzo.

In particolare, ai crediti esigi-

bili viene applicata una svalutazione forfettaria connessa ad un rischio generico, mentre, per i crediti di dubbia esigibilità la svalutazione è determinata in base alla previsione di recupero. Inoltre, si dovrà anche accertare la sostenibilità economica dei valori analiticamente determinati. Quest'ultima attività consiste nel verificare se la società è capace di sostenere economicamente le rivalutazioni effettuate. In particolare, si ottiene un tasso di rendimento prospettico rapportando il reddito medio prospettico (R) al capitale netto rettificato (K). Così, ad esempio, se un tasso di rendimento del 10% è considerato attendibile, la verifica reddituale è considerata positiva ed i maggiori valori dei beni aziendali sono ritenuti “economicamente sostenibili”; di converso, con un tasso di rendimento basso occorrerà correggere i valori dei beni aziendali riducendo la rivalutazione del capitale. Si se-

gnala, infine, che a norma dell'articolo 2500-ter del codice civile è possibile evitare la redazione della relazione di stima, qualora si disponga di documenti “alternativi” di cui all'articolo 2343-ter c.c. ma solo nel caso in cui si proceda a trasformazioni progressive in società per azioni o in accomandita per azioni. In tal caso è previsto che il capitale della società risultante dalla trasformazione, oltre ad essere determinato sulla base dei “valori attuali”, deve risultare alternativamente: a) da una relazione di stima redatta da un esperto designato dal tribunale; b) dal bilancio dell'esercizio precedente alla trasformazione, purché sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi; c) da una valutazione redatta, da non oltre sei mesi dalla trasformazione, da parte di un esperto di comprovata professionalità.

— © Riproduzione riservata —

### Contabilità, gli step della trasformazione

#### Chiusura conti

Pur in assenza di obblighi espliciti, appare opportuno procedere alla chiusura della contabilità della società che si trasforma e all'apertura dei conti della società trasformata, anche al fine di disporre di eventuali informazioni necessarie a fini fiscali

#### Rettifiche di valore

Per armonizzare valori contabili e valori di perizia, occorre procedere alla rilevazione di apposite “scritture di assestamento” utilizzando come contropartita il conto “rettifiche di trasformazione”: questo è un conto transitorio che confluirà nel capitale netto di trasformazione influenzandolo positivamente o negativamente

#### Capitale netto trasformazione

Il conto “capitale netto di trasformazione” rappresenta la contropartita delle poste di patrimonio netto della società trasformanda nonché dei saldi del conto “rettifiche di trasformazione”

#### Conguaglio tra i soci

Se il capitale netto di trasformazione è superiore al capitale sociale della trasformata si procederà alla costituzione di un fondo ovvero alla distribuzione ai soci dell'eccedenza

#### Apertura conti

Si procede, infine, all'apertura dei conti della società trasformata, evidenziando il nuovo capitale sociale